
STATUTO

Allegato A

Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali

CAPO I

Denominazione e sede

Art. 1) È costituita l'Associazione sindacale denominata "**Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali**" (di seguito ANLS). Associazione sindacale che organizza e associa tutti i lavoratori dipendenti con lavoro stagionale tempo determinato ed indeterminato, precari e con rapporto di lavoro atipico da enti privati e pubblici, del comparto turismo, del terzo settore e delle altre categorie soggette alla stagionalità lavorativa correlata alle caratteristiche geografiche e territoriali e i pensionati. L'Associazione assume la qualifica di "Associazione Sindacale di Base".

Art. 2) L'Associazione ha sede provvisoria presso Campo nell'Elba in Via per Portoferraio n° 2090.

CAPO II

Finalità e scopi

Art. 3) L'ANLS è un sindacato di base fondato su principi di solidarietà, giustizia sociale, uguaglianza, democrazia, autonomia, pacifisti, ecologisti.

Art. 4) I caratteri essenziali sono: un sindacato democratico in cui i lavoratori contino nelle decisioni; un sindacato fortemente radicato nei luoghi di lavoro e nella società, che fonda la sua azione nella contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica negli interessi diversi presenti nella società.

Art. 5) L'ANLS è un sindacato che raccoglie in un progetto organico le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società; un sindacato che pone sullo stesso piano lavoratori italiani e stranieri garantendo a tutti uguali diritti; un sindacato indipendente dai partiti, dai padroni, dai governi; un

sindacato che si batte per il diritto al lavoro, allo studio e a una pensione dignitosa, per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, contro la disoccupazione, il precariato, per il salario, per le pari opportunità e per la tutela della salute dei lavoratori; un sindacato che opera per un ambiente vivibile, per la riconversione ecologica della produzione.

Art. 6) L'ANLS persegue le seguenti finalità e scopi:

1. Scopo dell'ANLS è quello di tutelare gli interessi dei lavoratori occupati, dei precari, di sviluppare attività sindacale ed iniziative di lotta;
2. studiare, coordinare ed operare per la difesa ed il raggiungimento, davanti a tutte le istanze pubbliche e private, degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti;
3. proporre un sistema proporzionale del reddito lavorativo, come previsto dall'art 36 della costituzione, per tutte le categorie deboli con particolare riferimento a quelle di cui all'art.1;
4. proporre un sistema di sussidio e di integrazione del reddito lavorativo per tutte le categorie deboli con particolare riferimento a quelle di cui all'art.1 e per tutte le categorie soggette alla perdita lavorativa involontaria e/o causata dalla atipicità del rapporto di lavoro, quindi per tutte le categorie legate alla stagionalità del territorio ed alla produttività stagionale delle aziende;
5. di svolgere attività di formazione e riqualificazione professionale per gli iscritti e gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, sia mediante corsi organizzati e tenuti direttamente sia coordinando l'attività svolta anche in necessario ed opportuno collegamento con gli enti pubblici e privati istituzionalmente preposti.

CAPO III

Durata

Art. 7) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati degli aventi diritti.

CAPO IV

Adesioni

Art. 8) L'adesione all'ANLS è così regolamentata:

1. L'adesione dei Lavoratori e delle Lavoratrici di cui all'art. 1, indipendente dal gruppo etnico , dall'opinione politica, convinzione ideologica e religiosa a ammessa purché non in contrasto con i principi e la natura dell'organizzazione.
2. I lavoratori che ricoprono cariche politiche o istituzionali non possono ricoprire cariche di negli organismi statutariamente previsti.
3. L'ANLS potrà articolarsi sul territorio attraverso la costituzione delle Federazioni Provinciali.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANLS stabilisce l'importo della quota associativa. La Federazione Nazionale stabilirà in seguito alla valutazione del caso le quote da destinare alle Federazioni Provinciali per ogni singola iscrizione;
5. Struttura di base dell'Associazione è la rappresentanza sindacale aziendale costituita nella unità produttiva e nel posto di lavoro attraverso l'elezione diretta dei delegati da parte dei lavoratori;
6. È prevista l'adesione all'ANLS di organismi sindacali che abbiano denominazione diversa ma con finalità e statuto omogenei a quelli dell'ANLS.
7. L' ANLS, purché in sostanza si rispecchino le condizioni di autonomia previste al presente titolo, può comunque stipulare patti federativi ed aderire ad una eventuale federazione di sindacati e di altre Organizzazioni Sindacali, nonché promuovere - a sostegno delle proprie finalità - la costituzione di libere associazioni culturali apolitiche, studiando e favorendo la loro partecipazione per la soluzione dei problemi dei lavoratori di cui all'art. 1, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale adottata a maggioranza dei presenti.
8. Tutti i soci sono considerati uguali per diritti e doveri ed hanno diritto di voto in Assemblea nazionale e possono essere eletti alle cariche sociali e hanno l'obbligo di osservanza del presente statuto.

Art. 9) Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 10) Le organizzazioni pubbliche e/o private aderenti all'ANLS partecipano nella persona di un loro rappresentante all'Assemblea Nazionale.

Art. 11) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta dell'aspirante socio.

Art. 12) Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 13) Tutti i soci hanno diritto di:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
3. godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 14) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 15) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso.

La mancata partecipazione prolungata nel tempo alle riunioni del Consiglio Direttivo, (non meno di 3 convocazioni) non giustificate, del componenti del Organismo, o la violazione ripetuta delle norme statutarie e dei principi generali dell'ANLS da parte dei dirigenti e degli iscritti, può costituire motivo di esclusione dalla Organizzazione, su decisione del Consiglio Direttivo. L'eventuale decisione dovrà essere assunta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 3/4.

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione ordinaria.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 16) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 17) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

CAPO V

Organi sociali

Art. 18) Gli Organi dell'ANLS sono:

l'Assemblea Nazionale,
il Consiglio Direttivo Nazionale
il Presidente Nazionale
Le Federazioni Provinciali

Art. 19) L'Assemblea dei Nazionale, cui partecipano i delegati di ogni provincia in proporzione al numero degli iscritti, come determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai rappresentanti dell'associazioni che aderiscono all'ANLS, così come è prevista la partecipazione dei rappresentanti dell'associazioni a cui l'ANLS deciderà di aderire.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo Nazionale convoca di norma, ogni quattro anni l'Assemblea Nazionale che ha il compito di elaborare e decidere sull'indirizzo generale dell'Associazione e delibera le modifiche allo Statuto.

Ogni eventuale modifica allo statuto viene approvata dal Congresso a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

L'Assemblea Nazionale può essere convocata in via straordinaria su richiesta dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo preposto all'analisi e alla verifica dell'azione della Federazione nell'ambito degli indirizzi congressuali e definisce le strategie dell'associazione sui temi di interesse generale, definisce il regolamento di gestione contabile-amministrativa dell'associazione.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega fatta eccezione per le cariche di cui all'art. 32, 33 e l'art.34 del presente statuto.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 22) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
2. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
4. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 23) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei delegati provinciali (di seguito denominati Delegati), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 24) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea Nazionale stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea Nazionale Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli Delegati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, con la maggioranza del 50% più uno.

Art. 25) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CAPO VI

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 26) Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'Organo esecutivo e gestionale dell'ANLS ed è eletto dall'Assemblea Nazionale ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo Nazionale può essere revocato dall'Assemblea Nazionale; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo Nazionale saranno nominati un Coordinatore generale e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo Nazionale è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo Nazionale competono in particolare:

1. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in capitale, per la gestione dell'Associazione;
2. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'ANLS;
3. le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
4. la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
5. la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea Nazionale;
6. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
7. la fissazione delle quote sociali;
8. la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
9. la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
10. analizza e verifica l'azione della Federazione nell'ambito degli indirizzi assembleari e definisce le strategie dell'ANLS sui temi d'interesse generale, definisce il regolamento di gestione contabile-amministrativa dell'ANLS;
11. la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
12. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno di cui una per approvare il rendiconto economico e finanziario dell'ANLS, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CAPO VII

Il Presidente

Art.29) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Nazionale e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale e, nei casi di motivata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi, nonché alla vigilanza sull'andamento delle attività generali.

Art. 30) Il Presidente ha facoltà di sottoscrivere patti federali ed attua e Dirige la linea politica stabilita dall'Assemblea Nazionale.

Art. 31) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Coordinatore generale o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Nazionale straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

CAPO IIX

Coordinatore generale e Tesoriere

Art. 32) Il Coordinatore generale coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nelle loro funzioni e ne attua le disposizioni. Cura e dirige l'attività sotto l'aspetto organizzativo, partecipa alle riunioni degli organi dell'ANLS e propone quanto ritiene necessario per la migliore attuazione delle attività istituzionali e dei ruoli organizzativi. Redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Presiede la gestione amministrativa dell'ANLS in collaborazione con il Tesoriere.

Art. 33) Il Tesoriere collabora con il Coordinatore generale alla gestione amministrativa e presiede quella contabile dell'ANLS redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e il materiale pagamento.

Art. 34) Le funzioni di Coordinatore generale e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte facoltativamente, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Coordinatore generale o dal Vicepresidente. Il Coordinatore generale, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o da un delegato.

CAPO IX

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 35) Le entrate ordinarie dell'ANLS sono costituite dalle quote versate dagli iscritti. Il patrimonio è costituito inoltre da tutti i beni mobili e immobili acquisiti dall'ANLS ad essa pervenuti a qualsiasi titolo o causa.

Il patrimonio dell'ANLS è indivisibile.

Il patrimonio dell'ANLS può essere costituito da:

1. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
2. quote associative;
3. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
7. ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'ANLS.

Art. 36) All'ANLS è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 37) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ANLS, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Una volta approvato il rendiconto economico e finanziario sarà conservato presso la sede nazionale dall'associazione e messo a disposizione di tutti gli associati che ne fanno richiesta.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'ANLS, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

CAPO XI

Scioglimento

Art. 38) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO XII

Norme finali

Art. 39) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo Nazionale incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 40) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Nome	Cognome	Firma